



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
In liquidazione
NUORO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n.96 del 20/12/2024

Oggetto: Attribuzione mansioni superiori a n. 4 dipendenti del Consorzio, impegno di spesa con decorrenza 01/01/2025_30/06/2025, per un periodo di mesi 6 (sei).

La Commissaria Liquidatrice

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 4 febbraio 2016, art. 29, comma 5, che dispone: *"Il Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta" di Nuoro e il Consorzio "per la promozione degli studi universitari e della ricerca scientifica nella Sardegna centrale" sono sciolti in armonia con l'articolo 40; la Regione subentra ai consorzi nei poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai medesimi";*

VISTA la Legge Regionale 22 novembre 2021, n. 17, recante "Norme in materia di Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale";

VISTI, in particolare:

- il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 17/2021: *"Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, i commissari dei Consorzi di cui al comma 1 decadono dalle rispettive cariche ed è nominato, con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, per ciascun Consorzio, un commissario incaricato della liquidazione dei Consorzi e responsabile della costituzione delle Fondazioni di cui al comma 5-ter dell'articolo 29 della Legge regionale n. 2 del 2016, fatto salvo quanto previsto al comma 6;*
- il comma 3 dell'art. 9 della medesima legge regionale n. 17/2021, che prevede: *"fino alla costituzione della "Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta" permane l'attuale assetto organizzativo, istituzionale e amministrativo dell'Ente. Il Commissario assicurerà la continuità delle funzioni già svolte dal Consorzio [...];*

VISTA la Legge Regionale 21 giugno 2021, n. 10 recante "Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 1 del 1977,

alla L.R. n. 26 del 1985, alla L.R. n. 32 del 1988, alla L.R. n. 31 del 1998, alla L.R. n. 7 del 2005, alla L.R. n. 3 del 2009 e alla L.R. n. 2 del 2016”;

VISTE :

- la deliberazione del Commissario Regionale (poteri del Consiglio Direttivo) n. 8 del 4/12/2017, oggetto : Integrazione all’art. 2 comma 1 del Regolamento di organizzazione e individuazione dei servizi;
- la deliberazione n. 1 dell’11.01.2022 del Commissario Liquidatore adottata con i poteri del Consiglio direttivo recante: “Autorizzazione al commissario liquidatore, in qualità di commissario con i poteri di cui al comma 3 dell’art. 9 della legge regionale n. 17/2021” per l’adozione di atti di natura tecnica e gestionale, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del Regolamento di Organizzazione e individuazione dei servizi” e della delibera di Giunta regionale n. 34/46 del 18.09.2024;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni Locali 16 novembre 1922;

VISTA la deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio n. 11 del 26.10.2021 di approvazione della dotazione organica e aggiornamento del piano triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2021-2023;

VISTO il PIAO 2024/2026 adottato con Deliberazione del Commissario liquidatore (poteri del Consiglio direttivo) n. 1 del 31/01/2024, oggetto : Conferma dell’adozione per l’anno 2024 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025

VISTA :

la determinazione dirigenziale n. 110 del 17/12/2021 avente ad oggetto: Assegnazione specifiche responsabilità a dipendenti di Cat. C e Cat B, ai sensi dell’art. 70 quinquies del C.C.N.L. del 21.05.18.;

Che risultano vacanti, tra gli altri, per il 2024, i seguenti posti:

- n. 1 posto di collaboratore professionale bibliotecario cat. Area degli Operatori esperti (ex B),
- n. 1 posto di Istruttore amministrativo, Area degli Istruttori (ex C);
- n. 1 posto di assistente bibliotecario, Area degli Istruttori (ex C);
- n.1 posto di istruttore servizio finanziario, Area dei funzionari (ex D);

DATO ATTO:

che a seguito dell’avvio della gestione liquidatoria del Consorzio non è possibile dar corso alle assunzioni programmate nel piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 e del PIAO 2023-25, annualità 2024, approvati, rispettivamente, con deliberazione del commissario regionale n. 11 del 26.10.2021 per la copertura dei posti vacanti di cui all’allegato B della

deliberazione n. 11/2021 e con deliberazione del Commissario liquidatore (poteri del consiglio direttivo) n. 1 del 31/01/2024;

- che la carenza di personale impone di formalizzare la richiesta di prestazione di mansioni superiori proprie della qualifica immediatamente superiore ai dipendenti di categoria ex C, ex B ed ex A, al fine di portare a compimento le operazioni di trasformazione entro il termine di sei mesi fissato con legge regionale n. 17/2021 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale 34/46 del 18/09/2024;

RITENUTO opportuno procedere a riconoscere lo svolgimento delle mansioni superiori ai seguenti dipendenti che per il periodo di effettiva prestazione, hanno diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore (art. 52, c. 4, D. Lgs. n. 165/2001):

N.A.C. codice dipendente 24 - da Area degli Operatori ex Cat. A a Area degli Operatori Esperti (ex Cat. B) profilo collaboratore professionale bibliotecario;

N.R. codice dipendente 26 - da Area degli Operatori Esperti (ex Cat. B) a Area degli Istruttori (ex Cat. C) profilo istruttore amministrativo;

T.C. codice dipendente 27 - da Area degli Operatori Esperti (ex Cat. B) a Area degli Istruttori (ex Cat. C) profilo assistente bibliotecario;

G.A. codice dipendente 17 da Area degli Istruttori (ex Cat. C) a Area dei Funzionari, profilo Istruttore finanziario;

coerentemente con quanto previsto nell'assetto organizzativo di cui all'allegato B alla delibera del Commissario regionale n. 11 del 26.10.2021, in quanto in possesso dei requisiti professionali di e di studio richiesti per l'accesso dall'esterno necessari a dare continuità alle attività connesse al Consorzio nel periodo 01/01/2025_30/06/2025 ;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. il quale prevede al comma

2 che: "Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e

comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”.

Tutto ciò premesso e considerato;

DATO ATTO che la responsabilità del procedimento è in capo alla sottoscritta Commissaria liquidatrice con i poteri attribuiti dal Consiglio Direttivo con la delibera n. 8 del 4/12/2017 e confermati dalla delibera n. 1 dell'11.01.2022;

DETERMINA

1) di attribuire, per le motivazioni riportate in premessa, le mansioni della categoria immediatamente superiore ai dipendenti:

- N.A.C. codice dipendente 24 - da Area degli Operatori ex Cat. A a Area degli Operatori Esperti (ex Cat. B) profilo collaboratore professionale bibliotecario;
- N.R codice dipendente 26 - da Area degli Operatori Esperti (ex Cat. B) a Area degli Istruttori (exCat. C) profilo istruttore amministrativo;
- T.C. codice dipendente 27 - da da Area degli Operatori Esperti (ex Cat. B) a Area degli Istruttori (exCat. C) profilo assistente bibliotecario;
- G.A. codice dipendente 17 - da Area degli Istruttori (ex Cat. C) a Area dei Funzionari, profilo istruttore finanziario

2) di riconoscere, come previsto dalla normativa vigente, richiamata in premessa, nonché dalla vigente Funzione Pubblica, la differenza tra il trattamento economico previsto per la posizione economica iniziale della categoria di appartenenza e quello iniziale previsto per la categoria giuridica superiore;

3) di dare atto che:

- il compenso per le mansioni superiori è pari alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione;

- il comma 6 del già citato art. 52 del D.Lgs. 165/2001, precisa che in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto di avanzamento automatico nell'inquadramento professionale del lavoratore;
 - trattandosi di una differenza fra due valori stipendiali, dovranno essere corrisposti anche i ratei di tredicesima mensilità in misura corrispondente ai periodi di svolgimento delle mansioni superiori;
 - la spesa complessiva da sostenere trova copertura finanziaria sui capitoli, del bilancio in corso, afferenti le voci stipendiali del personale;
- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della sottoscritta;
- 5) che il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte della sottoscritta responsabile per l'esercizio dei poteri conferiti dal Consiglio direttivo con la delibera n. 1 dell'11.01.2022;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 7) di demandare al Servizio finanziario/contabile gli adempimenti conseguenti e necessari, e in particolare la comunicazione obbligatoria ai sensi della L. n. 296/2006;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio amministrativo per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

La Commissaria Liquidatrice
Maria Bonaria Marina Corrias

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 20/12/2024 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro 20/12/2024